

Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - pluralita' di difensori – Cass. n. 15174/2017

Mandato conferito a più difensori - Presunzione del carattere disgiuntivo - Carattere congiuntivo - Condizioni - Espressa volontà della parte - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Legittimazione del singolo difensore al compimento degli atti processuali - Ricorso per cassazione sottoscritto da uno solo dei difensori e con procura autenticata soltanto dal medesimo - Validità - Fondamento.

Qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione, il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi ed anche se l'altro avvocato non sia iscritto nell'albo speciale, in ossequio al principio di conservazione dell'atto per raggiungimento dello scopo nonchè alle regole sul mandato con rappresentanza, mentre, per quanto attiene all'autenticazione della sottoscrizione, essa deve ritenersi possibile anche se effettuata soltanto da uno dei difensori designati, poiché l'art. 1712, comma 1, c.c., esige l'accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15174 del 20/06/2017

Procura

Mandato

Corte

Cassazione

15174

2017